

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ S.S. LANCIANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, STATUTO F.I.G.C. ED ALL'ART. 9, COMMI 1 E 2, C.G.S.,– NOTA N. 3563/333 PF10-11/AM/MA DEL 30.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Di Stanislao Paolo riduce la sanzione inflitta a 3 anni di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SIG.RA BERNARDI PATRIZI PATRIZIA (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ S.S. LANCIANO S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 1, STATUTO F.I.G.C. ED ALL'ART. 9, COMMI 1 E 2, C.G.S.,– NOTA N. 3563/333 PF10-11/AM/MA DEL 30.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla sig.ra Bernardi Patrizi Patrizia, riduce la sanzione inflitta a 3 anni di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE GIRARDI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15 C.G.S. - NOTA N. 5375/1113 PF09-10/SP/BLP DEL 15.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Girardi Domenico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., (NOTA N. 6093/517PF11-12/SP/BLP DELL'8.3.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 18.4.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL MANTOVA F.C. S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OUT LECCO/MANTOVA DEL 19.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 219/DIV del 21.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dal Mantova F.C. S.r.l. di Mantova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeccati, Dott. Antonio Patierno – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DELLA A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

**- AMMENDA DI €3.500,00 ALLA SOCIETÀ,
- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2012 E AMMENDA €1.500,00 AL SIG. GRECO VINCENZO;
- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2012 E AMMENDA €1.000,00 AL SIG. TORMA GIANLUCA, INFLITTE SEGUITO GARA ANDRIA/SIRACUSA DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 23.4.2012)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S. Andria BAT S.r.l. di Andria (Barletta – Andria - Trani) in relazione alla posizione della società riduce la sanzione a quest'ultima inflitta alla ammenda di €2.500,00. Conferma per il resto le decisioni impugnate. Dispone restituirsi la sola tassa relativa alla posizione della società ed addebitarsi le rimanenti.

7. RICORSO DEL SIG. BRAGHIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPAL/PRO VERCELLI DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.197/DIV del 26.4.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Braghin Maurizio, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo..

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 23 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete